

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1726)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1966 (V. Stampati nn. 250, 1188, 1209, 2200)

d'iniziativa dei deputati TITOMANLIO Vittoria, LEONE Raffaele, CAIAZZA, MARANGONE (250); LETTIERI, LEONE Raffaele, TESAURO, COSSIGA, MARTUSCELLI, SCARASCIA MUGNOZZA, DE MEIO, DE LEONARDIS, AZZARO, RUSSO Vincenzo Mario (1188); URSO, LEONE Raffaele, LATTANZIO, LAFORGIA, TANTALO, TAMBRONI, DEL CASTILLO, SGARLATA (1209); FINOCCHIARO, FUSARO (2200)

*Trasmesso al Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 giugno 1966*

Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 88

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga agli articoli 23, primo e secondo comma e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati istituiscono, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma, della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62, i quali alla data del 30 settembre 1966 abbiano prestato nelle scuo-

le ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o pareggiati, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, di insegnamento di educazione fisica con qualifica non inferiore a « valente ».

Art. 2.

L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica e al possesso del titolo di studio, previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 3.

I corsi di cui al precedente articolo 1 si svolgono in un triennio.

In ciascun anno accademico, gli iscritti ai corsi sono ammessi a sostenere, in speciali sessioni, gli esami di profitto secondo i piani di studio previsti per gli istituti superiori di educazione fisica.

Coloro che abbiano superato gli esami di profitto sostengono, alla fine del triennio, l'esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica, di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 4.

La frequenza dei corsi di cui al precedente articolo 1 non è obbligatoria, limitatamente alle lezioni teoriche.

Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno in periodi che non coincidano con l'attività scolastica degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentite le direzioni degli istituti superiori di educazione fisica.

Art. 5.

In deroga alla legge 19 marzo 1955, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, gli iscritti ai corsi di cui al precedente articolo 1 possono ottenere la supplenza annuale per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole ed istituti di istruzione secon-

daria ed artistica. A tal fine essi sono iscritti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali che seguono dopo le graduatorie di coloro che hanno titolo per partecipare agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.

All'atto della entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli elenchi speciali degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62 previsti dalla ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento.

Art. 6.

L'importo delle tasse, delle soprattasse e dei contributi dovuti per la partecipazione ai corsi di cui al precedente articolo 1 non può essere maggiore di quello stabilito per gli iscritti al corso normale.

Art. 7.

I corsi di cui al precedente articolo 1 sono istituiti soltanto per il triennio avente inizio dall'anno accademico 1966-67.